luglio 2025

Customs & Excise Duties News

Informazioni sulle novità normative e di giurisprudenza

settore doganale | settore accise | settore tabacchi

Settore doganale

- Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione GU C, C/2025/3218, 16.6.2025
- Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale - News del 27 giugno 2025 - Gli Stati membri adottano una posizione comune sul nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane - AVVISO del 26 maggio 2025 -Informazioni sul trasporto aereo – Presentazione di dati ENS accurati e completi
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Avviso del 04 giugno 2025 – Sistema di Controllo delle Importazioni ICS2 – Settore Marittimo
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Ufficio Disciplina Risorse Proprie e altri Diritti Doganali – Avviso del 06 giugno 2025– Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE – Giugno 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Avviso del 24 giugno 2025 - Credito Doganale Triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 01-7-2025 al 31-12-2025). Decreto MEF del 03/12/2004
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Ufficio disciplina risorse proprie e altri diritti doganali - Avviso del 25 giugno 2025 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE per il pagamento degli interessi sul pagamento dilazionato dei diritti doganali. 1° luglio 2025 - 31 dicembre 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane - Circolare ADM n.15/2025: Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali e successivo regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079. piattaforma europea ICG (import of cultural goods)-istruzioni per i controlli doganali
- DECRETO-LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 81 - Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (25G00092) (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2025)

Settore accise

- Consiglio dell'Unione Europea - Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori – n. 7819/25 (Bruxelles, 12 giugno 2025 – Fascicolo interistituzionale: 2021/0213 CNS)
- DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84 - Disposizioni urgenti in materia fiscale. (25G00092) (GU Serie Generale n.138 del 17-06-2025)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 13/2025 - prot. n. 0333927.13-06-2025.U – D.Lgs. 504/95. Testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Revisione delle disposizioni in materia di Accise. Prime indicazioni
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Informativa del 26 giugno 2025 - Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2025. Informativa
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione accise ufficio gas naturale – energia elettrica. Imposta di consumo sulle bevande edulcorate (cd. Sugar tax) – Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 – Rinvio al 1° gennaio 2026. prot. n. 0408495.01-07-2025.U del 1° luglio 2025.

Settore tabacchi

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione accise - Ufficio rete vendita tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo - Avviso del 6 giugno 2025 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione e aromi tramite il "portale punti vendita PLI/aromi"

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione *GU C, C/2025/3218, 16.6.2025*

Ad integrazione di quanto già segnalato nella Tax BDO Customs & Excise Duties News del mese di giugno (pag. 7), cui si rinvia per maggiori dettagli, è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della convenzione.

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale - News del 27 giugno 2025 - Gli Stati membri adottano una posizione comune sul nuovo *Codice Doganale dell'Unione (CDU)*

Il 27 giugno 2025 il Consiglio dell'UE ha adottato una posizione comune sulla riforma del Codice Doganale dell'Unione, un passo fondamentale per modernizzare l'unione doganale. La riforma, proposta dalla Commissione nel maggio 2023, mira a digitalizzare, semplificare e ridurre i costi delle procedure doganali.

Elementi chiave della riforma:

- Creazione dell'Autorità doganale europea (*European Customs Authority EUCA*): gestirà un nuovo centro doganale digitale per la condivisione e gestione dei dati, sostituendo i sistemi esistenti e permettendo controlli più intelligenti.
- Ambiente digitale unico: le imprese potranno inviare tutte le informazioni doganali tramite un solo portale, anche per spedizioni verso più Stati membri.
- Regolamentazione dell'e-commerce: responsabilità diretta di venditori e piattaforme online nel rispetto delle norme doganali e intensificazione dei controlli.

I vantaggi attesi dalla riforma includono una maggiore protezione dei consumatori, il sostegno alla concorrenza leale per le imprese, la riduzione della burocrazia, l'incremento delle entrate fiscali e il rafforzamento della legislazione dell'UE in settori chiave come la salute, l'ambiente e i diritti dei lavoratori.

Con l'adozione del mandato, il Consiglio potrà avviare i negoziati con il Parlamento europeo. Il regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane - AVVISO del 26 maggio 2025 - Informazioni sul trasporto aereo – Presentazione di dati ENS accurati e completi

Con il presente avviso l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) raccomanda agli operatori di presentare *dichiarazioni sommarie di entrata* (ENS) accurate e complete nel sistema ICS2 (*Import Control System 2*) per rispettare le norme doganali ed evitare responsabilità, ritardi e sanzioni.

È richiesta l'indicazione obbligatoria e corretta del: mittente, destinatario, codici HS e descrizioni dettagliate delle merci.

Per l'e-commerce, i dati per ogni spedizione e-commerce, compresi i dati per ogni articolo di ciascuna spedizione, dovranno essere dichiarati separatamente: non sono ammesse descrizioni generiche o dati aggregati.

I vettori devono agire con diligenza richiedendo dati precisi ai mittenti.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Avviso del 04 giugno 2025 – Sistema di Controllo delle Importazioni ICS2 – Settore Marittimo

In attuazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2879, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda l'obbligo per gli operatori del settore marittimo di trasmettere la *dichiarazione sommaria di entrata* (ENS) tramite il nuovo sistema ICS2.

Gli operatori potevano attivare *la Deployment Window* (DW) fino al 1° aprile; è, tuttavia, ancora possibile collegarsi al sistema ICS2 entro il 1° settembre 2025, inviando una richiesta motivata all'Agenzia, specificando le ragioni del ritardo e le tappe previste per l'adeguamento. In caso di difficoltà tecniche da parte di operatori già registrati su ICS2, è necessario segnalare i problemi tramite il portale *EU Customs Traders Portal* (EUCTP).

Si segnala inoltre che, a partire dal 14 luglio 2025, il sistema ICS1 per il traffico marittimo sarà definitivamente disattivato, pertanto, tutti gli adeguamenti al sistema ICS2 dovranno essere completati entro e non oltre il 1° settembre 2025.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2879 e alla sezione dedicata al sistema ICS2 sul portale ADM.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Ufficio Disciplina Risorse Proprie e altri Diritti Doganali – Avviso del 06 giugno 2025- Decisione di Politica Monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE – Giugno 2025

Con effetto dall'11 giugno 2025, la Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. I nuovi tassi sono:

- 2,00% sui depositi presso la BCE
- 2,15% sulle operazioni di rifinanziamento principali
- 2,40% sulle operazioni di rifinanziamento marginale

Queste modifiche influiscono:

- sul calcolo degli interessi di credito sui dazi (escluse le dilazioni ex art. 112 CDU),
- sugli interessi di mora per ritardi nel pagamento dei dazi all'importazione/esportazione (art. 114 bis CDU),
- sugli interessi di mora sui diritti doganali previsti dalla normativa nazionale (art. 49 delle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione).

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Avviso del 24 giugno 2025 - Credito Doganale Triestino - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 01-7-2025 al 31-12-2025). Decreto MEF del 03/12/2004

L'Agenzia delle Dogane comunica che il tasso Euribor a 6 mesi rilevato il 16 giugno 2025 è pari al 2,054%. Di conseguenza, per le dilazioni di pagamento concesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, si applica un saggio pari all'1,027%, pari al 50% del tasso Euribor, come previsto dalla normativa vigente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Ufficio disciplina risorse proprie e altri diritti doganali - Avviso del 25 giugno 2025 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE per il pagamento degli interessi sul pagamento dilazionato dei diritti doganali. 1° luglio 2025 - 31 dicembre 2025

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 141/2024, per il pagamento dilazionato dei diritti doganali, il tasso di riferimento BCE è quello in vigore:

- al 1° gennaio (per il semestre gennaio-giugno),
- al 1° luglio (per il semestre luglio-dicembre).

Pertanto, a seguito della variazione del tasso Euribor a 6 mesi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, si applica il tasso del 2,15%, stabilito dalla BCE.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane - Circolare ADM n.15/2025: Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali e successivo regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079. piattaforma europea ICG (import of cultural goods)-istruzioni per i controlli doganali

Dal 28 giugno 2025 sarà attiva, tramite TRACES NT, la piattaforma ICG (*Import of cultural goods*) per l'importazione di beni culturali da Paesi terzi, secondo il Regolamento UE 2019/880.

Il Regolamento disciplina l'introduzione e l'importazione nel territorio doganale dell'Unione di specifiche categorie di beni culturali, stabilendo limiti legati a età, valore e legalità dell'esportazione dal Paese d'origine. I beni sono classificati in tre categorie:

- quelli la cui introduzione è vietata,
- quelli per cui è necessaria una licenza di importazione, e
- quelli per cui è sufficiente una dichiarazione dell'importatore.

I predetti documenti devono essere caricati sulla piattaforma ICG e allegati alla dichiarazione doganale.

In Italia, tutti gli Uffici delle Dogane sono abilitati a gestire tali operazioni, mentre il rilascio delle licenze è affidato a specifici Uffici Esportazione del Ministero della Cultura. Gli uffici doganali effettuano controlli documentali e sostanziali, verificando la correttezza delle licenze e delle dichiarazioni, anche attraverso l'accesso alla piattaforma ICG. In presenza di dubbi, possono rivolgersi agli Uffici Esportazione competenti. Nel caso in cui si renda necessaria un'ispezione fisica dei beni, i funzionari del *MIC (Ministero della Cultura)* potranno accedere ai locali doganali previa intesa con l'ufficio competente.

DECRETO-LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 81 - Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (25G00092) (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2025)

L'articolo 17 del Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, ha introdotto rilevanti modifiche agli articoli 88, 96, 112 e 118 del D.lgs. 141/2024, riguardanti il sistema sanzionatorio tributario doganale.

In base all'articolo 25 dello stesso decreto, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 13 giugno 2025.

Questo intervento normativo si colloca nel quadro della legge n. 111/2023, che ha delegato al Governo il compito di riformare il sistema tributario attraverso uno o più decreti legislativi, prevedendo inoltre, all'articolo 1, comma 6, la possibilità di adottare successivi decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, si aggiorna la riforma del sistema sanzionatorio doganale italiano. L'obiettivo è rendere le sanzioni più proporzionate, coerenti con il sistema tributario e orientate alla prevenzione.

Contrabbando aggravato: cambia il criterio di soglia (Art. 88, comma 2)

Una delle novità più significative riguarda le soglie per far scattare l'aggravante del contrabbando.

In precedenza, la sanzione aggravata – con pena della reclusione da 3 a 5 anni – si applicava quando ciascun diritto di confine singolarmente considerato superava 100.000 euro. Nel nuovo testo, invece, resta la soglia dei 100.000 euro ma ora riferita, ai diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione **a titolo di *dazio doganale***.

È stata, inoltre, introdotta una nuova aggravante autonoma (lett. e-bis), applicabile quando l'ammontare dei diritti di confine diversi dal dazio doganale (quali ad es. IVA o accise) supera 500.000 euro. In questo modo, si riconosce un trattamento più severo anche per condotte gravi legate a tributi interni, non solo doganali in senso stretto, ma innalzandone la soglia di rilevanza.

Soglie intermedie più articolate (Art. 88, comma 3)

Il nuovo impianto prevede anche una revisione delle soglie intermedie, con un'impostazione più graduale e aderente alla complessità dei casi.

Nel precedente dettato normativo, bastava che uno dei diritti di confine distintamente considerato fosse compreso tra 50.000 e 100.000 euro per far scattare la pena della reclusione fino a 3 anni. Ora la soglia tra 50.000 e 100.000 euro si riferisce all'ammontare dei diritti di confine **a titolo di *dazio doganale***, e non più al singolo tributo distintamente considerato.

Inoltre, viene introdotta una nuova soglia intermedia (lett. b) tra 200.000 e 500.000 euro, esclusivamente per i diritti di confine indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione **diversi *dal dazio doganale (oltre alla multa aumentata si applica la reclusione fino a tre anni)***. Una distinzione che segna un passo avanti nella differenziazione delle condotte in base alla loro gravità effettiva.

Sanzioni amministrative (Art. 96)

La riforma interviene anche sul regime delle sanzioni amministrative, introducendo un sistema più articolato e coerente con la revisione complessiva del sistema sanzionatorio.

Nella formulazione precedente, la sanzione amministrativa – compresa tra il 100% e il 200% dei diritti di confine dovuti con un minimo variabile – si applicava salvo che ricorressero alcune aggravanti (quelle elencate nell'art. 88, comma 2, lett. da a) a d)) oppure se almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti superava 10.000 euro.

Con la nuova formulazione, il meccanismo diventa più articolato. La sanzione amministrativa resta nella medesima entità (100% - 200%), ma:

- si estende anche ai diritti di confine *indebitamente percepiti o richiesti in restituzione*, e
- vengono introdotte due soglie alternative:

  1. 10.000 euro per i diritti di confine a titolo di ***dazi doganali***;

  2. 100.000 euro ammontare complessivo dei *diritti di confine* ***diversi dal dazio*** (es. IVA all'importazione, accise).

Anche questa nuova impostazione consente di calibrare la risposta sanzionatoria in base alla natura e all'entità delle somme coinvolte, distinguendo nell'ambito dei diritti di confine tra dazio e tributi accessori o interni.

Estinzione dei reati (Art. 112)

Nel sistema introdotto dal D. Lgs. 141/2024, era possibile estinguere il reato punito con la sola multa pagando una somma tra il 100% e il 200% dei diritti evasi, oltre al tributo, restando possibile la confisca dei beni.

Il nuovo impianto normativo introduce una causa di non punibilità, subordinata a precise condizioni:

- il pagamento deve avvenire prima del dibattimento;
- dev'esserci un comportamento spontaneo da parte del contribuente (ravvedimento);
- devono mancare alcune aggravanti specifiche;

la causa di non punibilità impedisce la confisca, salvo che nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale (confisca disposta dal giudice delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che ne sono il prodotto o il profitto).

Si mira a favorire la collaborazione e l'adempimento tempestivo, riducendo l'impatto punitivo nei casi meno gravi.

Riscatto dei beni sequestrati o confiscati (Art. 118, comma 8)

Anche la gestione dei beni sequestrati o confiscati viene ridefinita. In passato, il trasgressore poteva chiedere il riscatto dei beni, ma senza condizioni stringenti e con ampia discrezionalità da parte dell'Agenzia. Non erano previste esclusioni esplicite; ora, invece, il riscatto è ammesso se:

- la confisca non è disposta da un'autorità giudiziaria;
- i beni non rientrano tra quelli vietati per legge (come armi, stupefacenti, merci contraffatte).

Inoltre, viene sancita una chiara distinzione tra ambito amministrativo e penale, e la discrezionalità dell'Agenzia viene significativamente limitata: non può più decidere in via definitiva, ma deve attenersi alle previsioni normative.

Nel complesso, la riforma del sistema sanzionatorio doganale introduce un nuovo assetto normativo, caratterizzato da una rimodulazione delle soglie sanzionatorie e da una distinzione più netta tra i diritti doganali e gli altri tributi. Il nuovo impianto prevede un trattamento differenziato in base alla gravità della violazione e introduce condizioni specifiche per l'applicazione o l'esclusione delle sanzioni.

Sulla medesima tematica vgs. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Circolare n. 14/2025 del 17 giugno 2025 – Prot. 0340067 - Modifiche al D.lgs. 26/09/2024, n. 141, recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"

Consiglio dell'Unione Europea - Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori – n. 7819/25 (Bruxelles, 12 giugno 2025 – Fascicolo interistituzionale: 2021/0213 CNS)

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio volta a riformare il quadro dell'UE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (la cosiddetta "*proposta DTE*"), inserita nel pacchetto legislativo "*Pronti per il 55%*", che mira a ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030.

L'obiettivo principale della direttiva è allineare il sistema di tassazione energetica agli obiettivi ambientali dell'Unione, aggiornare le aliquote minime e le esenzioni per garantire un funzionamento equo del mercato interno e assicurare entrate fiscali stabili agli Stati membri.

Tra i principali elementi oggetto di discussione figurano:

- il sostegno ai settori ad alta intensità energetica;
- l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione automatica dei livelli minimi di tassazione;
- la definizione più chiara dei concetti di "uso singolo" e "uso singolo differente" per l'applicazione di aliquote ridotte o esenzioni;
- l'aggiornamento, da parte della presidenza, delle descrizioni e di alcuni codici nella tabella di conversione del potere calorifico netto, al fine di armonizzarli con la nomenclatura combinata (NC).

I negoziati sono attualmente in una fase delicata e richiedono ulteriori approfondimenti tecnici e giuridici per conciliare le diverse posizioni delle delegazioni. Tuttavia, permane una forte determinazione a proseguire i lavori sulla base dei progressi già compiuti.

Per l'approvazione del testo definitivo è richiesta l'unanimità dei Paesi Membri in sede di Consiglio dell'UE.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla lettura della relazione.

DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84 - Disposizioni urgenti in materia fiscale. (25G00092) (GU Serie Generale n.138 del 17-06-2025)

Il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 introduce, tra le principali novità fiscali, anche modifiche in materia di accise, con efficacia dal 18 giugno 2025.

In particolare, l'articolo 7 introduce le seguenti misure:

- estensione delle agevolazioni fiscali al biodiesel, equiparandolo al gasolio;
- esclusione dell'obbligo di preventiva comunicazione per gli aiuti di Stato nell'ambito dei programmi pluriennali di agevolazione;
- previsione di un decreto ministeriale che definirà le modalità di trasmissione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle informazioni sui controlli effettuati per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

L'articolo 11 anticipa l'entrata in vigore dell'art. 33-ter, comma 2, del D.Lgs. 504/1995, come modificato dal D.Lgs. 43/2025, originariamente prevista per il 1° gennaio 2026, al fine di consentire l'avvio immediato della produzione di vini dealcolati, subordinatamente all'adozione del relativo decreto attuativo.

Per ulteriori dettagli si raccomanda la consultazione del testo del Decreto-legge.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 13/2025 - prot. n. 0333927.13-06-2025.U – D.Lgs. 504/95. Testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Revisione delle disposizioni in materia di Accise. Prime indicazioni

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha analizzato le principali modifiche introdotte al D.Lgs. 504/95 dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, recante la "Revisione delle disposizioni in materia di accise", fornendo le prime indicazioni operative per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Si rinvia alla Tax BDO Customs & Excise Duties News del mese di aprile (pag. 11) che riporta i maggiori cambiamenti apportati dal Decreto.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura della Circolare.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Informativa del 26 giugno 2025 - Decreto Legislativo n. 504/95. Art. 24-ter. Punto 4-bis della Tabella A. Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2025. Informativa

Con il decreto del 14 maggio 2025, in vigore dal 15 maggio 2025 è stato aggiornato il valore dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, che è passato da 617,40 a 632,50 euro per mille litri.

Per promuovere l'uso di carburanti più sostenibili, i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) beneficiano di un'aliquota ridotta pari a 617,40 euro per mille litri (ai sensi dell'art.16 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, applicabile per cinque anni a partire dal 15 maggio - a condizione che siano rispettati i criteri della Direttiva europea RED II e l'utilizzo delle materie prime elencate nell'allegato IX della stessa).

Il riallineamento dell'aliquota non incide sulle categorie di trasporto merci e persone che utilizzano gasolio commerciale con aliquota agevolata rimasta invariata a 403,22 euro per mille litri.

In base a queste novità, per un corretto riconoscimento del rimborso, la dichiarazione trimestrale prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 dovrà essere modificata, con l'introduzione di tre sezioni (quadri A-n) per distinguere le diverse tipologie di carburante e aliquote.

La dichiarazione per il rimborso relativa al secondo trimestre 2025 potrà essere presentata dal 1° al 31 luglio 2025.

Sul sito ADM è stato pubblicato il software aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione.

Chi non utilizza il Servizio Telematico Doganale (E.D.I) può inviare la dichiarazione tramite PEC all'Ufficio delle Dogane competente, allegando il file in formato ".dic" che ne riproduce il contenuto. Altrimenti, *in via del tutto residuale*, può trasmetterla in formato cartaceo unitamente al supporto informatico contenente il file.

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

- per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente (in base alla sede legale);
- per le imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa. Si rinvia all'elenco pubblicato.
- per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, si segue la tabella allegata all'informativa.

L'importo del rimborso per il gasolio commerciale, in base all'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95, varia a seconda del periodo di consumo e della tipologia di prodotto:

- Dal 1° aprile al 14 maggio 2025: rimborso pari a **214,18** euro per mille litri di gasolio commerciale (primo periodo di consumo / **quadro A-1 della dichiarazione**);
- Dal 15 maggio al 30 giugno 2025 (secondo periodo di consumo):
  - **229,18 euro** per mille litri per gasolio e gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che non soddisfano i requisiti di sostenibilità (aliquota accisa aumentata/ **quadro A-2 della dichiarazione**);
  - **214,18 euro** per mille litri per gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano i requisiti di sostenibilità (aliquota ridotta / **quadro A-3 della dichiarazione**).

Il beneficio del rimborso (tramite compensazione o restituzione in denaro) spetta ai soggetti che esercitano attività di:

- Trasporto merci con veicoli ≥ 7,5 tonnellate, esercitata da:
  - Persone fisiche/giuridiche iscritte all'albo nazionale autotrasportatori.
  - Persone fisiche/giuridiche con licenza di autotrasporto per conto proprio.
  - Imprese UE con requisiti per trasporto merci su strada.
- Trasporto persone da:
  - Enti o imprese pubbliche locali di trasporto pubblico.
  - Imprese di autoservizi interregionali, regionali e locali.
  - Imprese con autoservizi regolari comunitari.
- Trasporti a fune pubblici da enti o imprese.

Per il godimento di tali agevolazioni tramite Modello F24 occorre l'uso del codice tributo **6740**.

Sono esclusi dall'agevolazione (dal 1° gennaio 2021) i consumi di gasolio per autotrazione impiegato da veicoli di categoria Euro 4 o inferiore, da veicoli di massa < 7,5 tonnellate e da veicoli di categoria M1.

Al fine della corretta compilazione della dichiarazione, si precisa che occorre distinguere i quadri, le tipologie di gasolio, i litri e i km percorsi, affinché sia ammissibile al rimborso.

Il limite massimo per il rimborso è fissato ad 1 litro di gasolio per ogni km percorso da ciascun veicolo.

I crediti maturati nel primo trimestre del 2025 possono essere **compensati entro il 31 dicembre 2026**; eventuali eccedenze possono essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2027.

Si consiglia la lettura dell'informativa per ulteriori chiarimenti.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione accise ufficio gas naturale – energia elettrica. Imposta di consumo sulle bevande edulcorate (cd. Sugar tax) – Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 – Rinvio al 1° gennaio 2026. prot. n. 0408495.01-07-2025.U del 1° luglio 2025.

L'art. 8 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*", dispone che gli effetti di quanto stabilito dall'art.1 (commi 661-676) della Legge n.160/2019 riguardante l'imposta di consumo sulle bevande edulcorate (cd. **Sugar tax**), sono prorogati al **1° gennaio 2026**.

Si rinvia alla lettura della comunicazione per ulteriori approfondimenti.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione accise - Ufficio rete vendita tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo - Avviso del 6 giugno 2025 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione e aromi tramite il "portale punti vendita PLI/aromi"

Nell'ambito del processo di digitalizzazione del settore Tabacchi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato che, dal 9 giugno, è attivo il nuovo "*Portale Punti Vendita PLI/Aromi*".

Il sistema consente la gestione in modalità telematica dell'intero iter per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di *prodotti liquidi da inalazione (p.l.i.)* e aromi, semplificando e digitalizzando le procedure.

In una prima fase, il portale sarà operativo esclusivamente presso gli Uffici pilota del Lazio e della Lombardia, con un'estensione progressiva al resto del territorio nazionale.

Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi tramite il *Modello Autorizzativo Unico (MAU)* disponibile sul sito dell'ADM, utilizzando una delle identità digitali abilitate (SPID, CIE o CNS).

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 01 luglio 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - Customs & Excise Duties News
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it

NEWSLETTER

Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.